

MESSAGGIO HERMES - ALL

Direzione centrale risorse umane
Area normativa e gestione del rapporto di lavoro – Relazioni sindacali

Oggetto: Disposizioni applicative msg. 000876 del 24/02/2016.

A scioglimento della riserva di cui al messaggio hermes n. 000876 del 24/02/2016 della scrivente Direzione, avente ad oggetto "Chiarimenti sul regime delle pause", al fine di adeguare la disciplina dell'orario di lavoro adottata presso l'Istituto alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di pause dal lavoro nonché alle indicazioni fornite dall'ARAN con il recente parere, si è provveduto ad apportare le necessarie implementazioni alla procedura SAP/TM per la rilevazione delle presenze del personale.

Tali modifiche, operative a decorrere dal 1° giugno 2016, sono state approntate in modo che tutti i dipendenti dell'Istituto, con rapporto di lavoro a tempo pieno, siano tenuti ad effettuare un orario ordinario di lavoro pari a 7 ore e 12 minuti giornalieri più la pausa di almeno 30 minuti.

Pertanto sono stati disabilitati tutti i moduli orari che consentivano la rinuncia alla pausa, ovvero una pausa inferiore ai 30 minuti con conseguente mancata erogazione del buono pasto.

Posto che la pausa deve avere una durata minima di 30 minuti e massima di 2 ore, da fruire nell'ambito della fascia oraria definita in sede di contrattazione integrativa locale, la durata della stessa è derivante dalle timbrature effettuate in uscita e in entrata.

Tuttavia, nel caso la procedura rilevi una pausa inferiore ai 30 minuti decurterà automaticamente ulteriori minuti di presenza imputandoli a titolo di pausa, fino a concorrenza del periodo minimo di pausa obbligatoria di 30 minuti. Nel caso, invece, il sistema rilevi un intervallo per pausa superiore alle 2 ore, fermi restando gli obblighi per il dipendente derivanti dall'assenza nell'ambito dell'orario ordinario, ai fini dell'attribuzione del buono pasto, dovranno risultare 6 ore di lavoro effettivo nella giornata lavorativa.

Al fine di uniformare le modalità di imputazione della pausa e di salvaguardare il diritto ad un intervallo per pausa per tutti i dipendenti, il sistema, qualora

non rilevi l'effettuazione di un intervallo, pur in presenza di 6 ore effettive di lavoro più il tempo necessario per la pausa ($= > h 6,30$), procederà in automatico ad imputare i 30 minuti di pausa. Tale modalità è pertanto estesa anche alle strutture territoriali presso le quali non risulta regolamentata la pausa automatica ma soltanto la pausa risultante dalle timbrature.

Nel caso il sistema rilevi l'effettuazione di 6 ore effettive ma non il tempo necessario per la pausa ($< h 6,30$) non imputerà la pausa in automatico e procederà a calcolare il debito orario dalla timbratura risultante in uscita fino al raggiungimento delle complessive h 7.12 giornaliere.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti casistiche:

Esempio 1

Entrata alle 7,30 Uscita alle 14.00 = ore 6, 30 di presenza in servizio (così composte: ore 6 di lavoro effettivo più minuti 30 di pausa obbligatoria)

Il dipendente matura il buono pasto.

Deve recuperare h. 1.12 Per completare la giornata (composta da 7 ore e 12 minuti di lavoro effettivo più 30 minuti di pausa obbligatoria).

Esempio 2:

Entrata alle 7,30 Uscita alle 13,31 = ore 6, 01 di presenza in servizio e di lavoro effettivo.

Il dipendente non matura il diritto al buono pasto e deve recuperare h. 1.11 a completamento dell'orario giornaliero di h. 7.12.

Esempio 3:

Entrata alle 7,30 Uscita alle 13,59 = ore 6,29 di presenza in servizio e di lavoro effettivo.

Il dipendente non matura il diritto al buono pasto e deve recuperare 43 minuti per completare la giornata di h. 7.12.

Si ribadisce come gli unici requisiti utili per la maturazione del diritto al buono pasto siano l'effettuazione di 6 ore di lavoro effettivo, più un intervallo di almeno 30 minuti. Ne consegue la nullità e la immediata disapplicazione di

eventuali disposizioni contrattuali pattuite a livello locale che prevedano, ai fini della maturazione di tale diritto, ulteriori requisiti quali, ad esempio, un obbligo di permanenza minima in servizio dopo la pausa mensa timbrata.

Le disposizioni sopra descritte trovano applicazione anche nei confronti del personale con contratto part-time verticale con prestazione completa in alcune giornate della settimana, mese o anno.

Per i dipendenti con contratto di lavoro part-time orizzontale seguiranno specifiche istruzioni operative.

Il presente messaggio, che vale come notifica a tutti gli effetti, dovrà essere portato a conoscenza, con le consuete modalità, al personale assente dal servizio a qualsiasi titolo.

Il Direttore centrale
Sergio Saltalamacchia